



appc trieste

ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
trieste

via genova, 14
I-34121 trieste
tel +39.040768720
fax +39.0230133584
architettitrieste@archiworld.it
architettitrieste.wordpress.com
c.f. 80026020323

Trieste, 17 ottobre 2013
Prot. n. 492/OA/13

REGOLAMENTO INTERNO PER L'EMISSIONE DEI PARERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI (Legge 24 giugno 1923 n. 1395)

Capo I - Della competenza

ART. 1 - COMPETENZA GENERALE

Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese agli Architetti iscritti all'Albo sono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma del n. 3-4 dell'art. 5 della Legge 24.6.1923 n. 1395; sono di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della Legge 2.3.1943 n. 143, e nei casi di applicazione dell'art. 1 ultimo comma C.M. 1.12.1969 n. 6679.

ART. 2 - COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza del Consiglio Provinciale riguarda sempre e solo gli iscritti all'Albo della Provincia anche per prestazioni da questi svolte fuori della circoscrizione provinciale. Qualora per omogeneità con le prestazioni rese da altri colleghi un architetto iscritto in Albo diverso avesse la necessità di ottenere il parere dal Consiglio dell'Ordine della provincia in cui si svolge la prestazione professionale, questa potrà essere rilasciata solo se corredata da apposita autorizzazione liberatoria resa dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza e da contemporaneo impegno da parte del professionista a non richiedere al proprio Ordine di appartenenza pare sulla stessa prestazione nemmeno in futuro. Se la parcella riguarda le prestazioni effettuate da architetti riuniti in gruppo appartenenti o meno a Ordini diversi, di norma il parere sarà richiesto dal capogruppo; il parere potrà essere richiesto da uno qualsiasi degli architetti direttamente al suo Ordine di appartenenza purché la richiesta sia corredata da apposita autorizzazione liberatoria dell'ordine di appartenenza e da delega con cui gli altri partecipanti al gruppo autorizzano il collega a richiedere anche a nome e per conto loro il parere necessario, impegnandosi ad accettarlo per rato e contemporaneamente a non richiedere parere sulla medesima prestazione nemmeno in futuro. Se gli architetti sono riuniti in collegio, salvo le possibilità di cui ai precedenti comma ciascuno richieder il parere del proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi Ordini dovranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio.

ART. 3 - COMMISSIONE CONSULTIVA

Il Consiglio, anche ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, può servirsi del parere consultivo di una apposita Commissione, da esso stesso nominata.

ART. 4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

I Commissari sono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti all'Albo con particolare riguardo alla competenza negli specifici settori professionali. Il Presidente della Commissione viene nominato dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi componenti. Il Consiglio dell'Ordine, al fine di garantire la necessaria continuità, si atterrà per quanto possibile al criterio di rinnovo parziale della Commissione.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

La Commissione è composta da un numero dispari di commissari fissati dal Consiglio all'atto della nomina stessa in ragione del numero degli iscritti.

La Commissione dovrà essere composta da un numero minimo di 7 membri con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo (di questi, uno dovrà essere il Presidente della Commissione nominato dal

Consiglio dell'Ordine tra i suoi componenti come descritto nell'Art. 4) e da un numero minimo di 2 membri con iscrizione all'Albo inferiore ai cinque anni.

Dopo aver richiesto e ricevuto i curricula dagli iscritti interessati a partecipare alla Commissione, il Consiglio delibera autonomamente, sulla base delle candidature pervenute, i nomi dei nuovi membri.

I componenti della Commissione eleggono tra di loro il Segretario. Il Presidente, attraverso il Segretario,

organizza e coordina il lavoro, provvedendo alla convocazione dei Commissari ed a quella delle parti.

Il Consiglio può nominare anche dei membri aggiuntivi, quali auditori, senza diritto di voto, anche in deroga alla richiesta anzianità.

ART. 6 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI

La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo consiglio.

I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione.

Il componente che si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, o che, pur giustificandosi, si assenti per oltre un quinto delle sedute previste nell'arco di un anno, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del presidente della Commissione, può essere sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo.

ART. 7 - SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE

I Commissari ed i membri aggiuntivi sono tenuti al rispetto assoluto del segreto di ufficio e di quello professionale; ogni violazione costituisce mancanza deontologica e verrà perseguita come tale.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA'

Il Commissario o il Consigliere che richiede il parere su una propria parcella si dovrà allontanare dalla seduta; ci. deve risultare dai verbali della Commissione e del Consiglio.

ART. 9 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione svolge i seguenti compiti:

o determina i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori ai quali essa . preposta;

o esamina se le parcella professionali sono redatte in conformità. alla tariffa vigente ed alla eventuale convenzione e verifica i rapporti instaurati con la Committenza, la rispondenza degli elaborati prodotti all'incarico conferito e la pertinenza ed idoneità. degli elaborati stessi, emettendo il suo motivato parere esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati e dei documenti presentati;

o redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;

o pu. stabilire contatti con le parti interessate, dandone sempre comunicazione al Professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti, ovvero contatta il Professionista che abbia richiesto di essere sentito dalla Commissione;

o propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento dei propri compiti, in merito ai problemi connessi con l'attività professionale ed alle norme tecniche e deontologiche;

o assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti ai quali . preposta;

o segnala al Consiglio le problematiche che richiedano la ricerca di una comune interpretazione in sede di Federazione;

o rilascia agli iscritti informazioni sulla corretta interpretazione ed applicabilità della Tariffa professionale, anche in relazione a disciplinari di incarico: se queste informazioni sono verbali, non sono vincolanti per la Commissione stessa.

Degli argomenti trattati dovrà essere redatto apposito verbale. Tali "informazioni tariffarie" andranno sempre verificate in sede di liquidazione della parcella.

La proposta di liquidazione della parcella . fatta dalla Commissione in base alla tariffa vigente ed alla eventuale convenzione di incarico, l. dove questa non sia contrastante con la citata Tariffa professionale e i suoi successivi adeguamenti e integrazioni, e inoltre sulla base di tutte le delibere interpretative emesse dal Consiglio dell'Ordine. La Commissione segnalerà inoltre al Consiglio dell'Ordine eventuali integrazioni di carattere deontologico che il Professionista avesse commesso nell'espletamento dell'incarico.

Capo II - Delle richieste

ART. 10 - AMBITI DI COMPETENZA

Il Consiglio dell'Ordine esprime su richiesta del Professionista e del committente:

o un parere preventivo di corretta applicabilità della Tariffa Professionale;

o un parere sulla liquidazione ai sensi del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24.6.1923 n. 1395;

Il Consiglio dell'Ordine inoltre, su richiesta del Committente valutati i fatti, allo scopo di verificare se sussistano gli estremi per l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del professionista, può richiedere allo stesso di esibire tutta la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione di ufficio della parcella.

ART. 11 - DOCUMENTI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA

Il professionista che richiede il parere sulla liquidazione deve presentare domanda

secondo il modello predisposto con i seguenti allegati:
o parcella in triplice copia di cui una rimane agli atti;
o tutti i documenti atti a comprovare l'esistenza dell'incarico (una copia);
o breve ma esauriente relazione in duplice copia. In essa saranno specificate tutte le circostanze che hanno caratterizzato l'incarico, compresa la compatibilità del professionista;
o tutti gli elaborati di progetto e la documentazione che si ritenga utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, il tutto regolarmente datato e firmato dal professionista (una copia);
o elenco in duplice copia degli elaborati e documenti previsti al punto 4).

ART. 12 - DOCUMENTI DA ESIBIRE DAL COMMITTENTE

Il committente che chiede il parere sulla liquidazione della parcella di un professionista deve presentare alla segreteria dell'Ordine di appartenenza del professionista, insieme alla domanda da redigersi su modello della segreteria stessa, i seguenti allegati in duplice copia:

o lettera d'incarico, quando vi sia, o documento equipollente;
o eventuale corrispondenza intercorsa tra committente e professionista;
o relazione cronologica sull'Oggetto e sullo svolgimento dell'incarico, con tutte le notizie atte a fare identificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista;
o eventuale parcella presentata dal professionista al committente;
o tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto:
E' obbligatorio da parte della Commissione sentire il professionista interessato.

ART. 13 - PARERE PREVENTIVO (vedere anche art. 23)

In caso di una richiesta di parere preventivo, i documenti potranno essere di volta in volta concordati tra la Commissione ed il richiedente:

Per parere preventivo deve sempre intendersi una valutazione generale sulla interpretazione od una valutazione sulla corretta applicabilità di taluni articoli del tariffario ad un caso professionale specifico.

ART. 14 - DOCUMENTI PER LA LIQUIDAZIONE ARBITRALE

Nel caso di una richiesta di liquidazione arbitrale, oltre ai documenti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, dovrà essere presentata una dichiarazione esplicita in carta legale sottoscritta dalle parti, che autorizzi il Consiglio dell'Ordine ad emettere un giudizio arbitrale inappellabile.

Capo III - Della Procedura

ART. 15 - CONVOCAZIONE DELLE PARTI

La Commissione può convocare, d'ufficio o su richiesta, le parti ai sensi degli artt. 10 punto c) e 12 ultimo comma, del presente regolamento.

La convocazione delle parti . obbligatoria nel caso di una liquidazione arbitrale.

ART. 16 - DOMANDA DI ESAME DI PARCELLE

Le domande di esame delle parcella, corredate da tutti gli allegati prescritti, dovranno essere presentate alla segreteria dell'Ordine.

Non saranno accettate domande prive degli allegati richiesti.

ART. 17 - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

La segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti, che saranno regolarmente timbrati e firmati dal Segretario all'atto della restituzione. Il controllo della documentazione relativa alla parcella potrà essere eseguito da un addetto alla segreteria, il quale potrà coadiuvare il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, ecc.).

ART. 18 - ISTRUZIONE DELLA PRATICA

La Commissione, ricevute e rubricate le pratiche, ne inizia l'esame sollecitamente secondo l'ordine di presentazione delle domande. Il Presidente della Commissione può designare un relatore, il quale istruir. la pratica, relazionando nella seduta che sarà fissata dal Presidente della Commissione. Nel caso necessitino eventuali ulteriori chiarimenti, questi verranno richiesti per iscritto eventualmente convocando le parti interessate.

Le parcella presentate per la liquidazione e sospese in corso di istruttoria, per richiesta di integrazioni, in mancanza di riscontro da parte del professionista per oltre 2 mesi dalla richiesta, vengono archiviate.

ART. 19 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei Commissari. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Commissario pi. anziano come iscrizione all'Albo.

ART. 20 - PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione, esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita, segnalando al Consiglio dell'Ordine qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa.

Il parere della Commissione dovrà risultare a verbale firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione.

ART. 21 - DELIBERA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'ordine, visto il parere consultivo espresso dalla Commissione, delibera in proposito. I pareri sulla liquidazione dovranno attestare l'esistenza e le modalità dell'incarico, l'esame compiuto sugli elaborati, le prestazioni effettivamente svolte, il calcolo e l'ammontare dei compensi.

ART. 22 - DOCUMENTAZIONE PER L'ARCHIVIO

La parcella convalidata ed almeno una copia di essa saranno restituite all'interessato, unitamente alla documentazione presentata, in carta legale se richiesto. L'Ordine professionale tratterrà per l'archivio:

- o domanda di parere;
- o copia della parcella
- o copia della relazione
- o copia dell'elenco della documentazione presentata
- o il modello predisposto e tutta la documentazione presentata;
- o verbale di liquidazione

ART. 23 - DIRITTI PER IL RILASCIO DEI PARERI

I diritti sono così fissati:

Parere di regolarità e parere preventivo:

- 2% sui primi 516,46 € di parcella
- 1% fino a 4.648,11 €
- 0.75% da 4.648,11 € in poi
- Il diritto minimo per il parere di regolarità di 51,65 €

Parere di congruità:

- 4% sui primi 516,46 € di parcella
- 2% fino a 4.648,11 €
- 1,50% da 4.648,11 € in poi

Il diritto minimo per il parere di congruità di Lire 82,63

- E' prevista la richiesta di liquidazione delle parcelle con procedura d'urgenza per i casi particolari. La richiesta di urgenza scritta e motivata, verrà accolta o meno dal Presidente della Commissione, che inserir. la pratica nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta. Per la richiesta d'urgenza il Consiglio pu. determinare una maggiorazione dell'aliquota dei diritti di liquidazione che, nel caso di pareri di cui al punto b), non verrà portata in detrazione nel caso di successiva liquidazione.
- I pareri di cui ai punti a) e b) saranno dimezzati per gli iscritti con anzianità inferiore ai 2 anni. Vengono dimezzati anche i diritti minimi.
- o Qualora la richiesta di parere riguardi esclusivamente la corretta applicazione della tariffa in relazione ad un argomento specifico . prevista un'aliquota fissa di Lire 70.000.
- E' facoltà dei singoli Ordini richiedere un acconto fino al 50% dei diritti e maggiorazioni alla presentazione della richiesta.
- La misura delle aliquote, delle maggiorazioni e degli eventuali acconti, viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine e comunicata agli iscritti con la procedura prevista per le comunicazioni ordinarie.
- Nel caso di liquidazione arbitrale l'importo relativo ai diritti dovrà essere liquidato in parti eguali da parte del professionista e del committente (dei richiedenti).
- Le competenze dovranno essere saldate al momento del ritiro del parere fino a € 774,68. Per importo maggiore e su richiesta specifica dell'interessato il Consiglio potrà deliberare la rateizzazione dell'importo dovuto.

ART. 24 – MODIFICHE e/o INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni al testo del presente regolamento potranno essere adottate dal Consiglio dell'Ordine in qualsiasi momento, dandone comunicazione agli iscritti.

ART. 25 -

Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad adeguare il funzionamento della Commissione alle norme del presente Regolamento.